

# INFORMATIVA PER I CONTRIBUENTI TARI

## COMPONENTI PEREQUATIVE

introdotte con

### **Delibera Arera n. 386/2023/R/RIF a partire dal 01.01.2024**

Con delibera **Arera del 3 Agosto 2023, n. 386/2023/R/RIF**, ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ha istituito sul prelievo per la tassa rifiuti **a decorrere dal 1° Gennaio 2024**, due nuove voci di entrata, di natura perequativa, attraverso le quali l'Autorità intende assicurare la copertura di determinati costi non imputabili al tradizionale PEF.

In dettaglio, con la citata delibera vengono istituite le seguenti voci di costo da aggiungere al documento di riscossione TARI:

- La componente **UR1,a**, pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.
- La componente **UR2,a**, pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Le componenti potranno essere **aggiornate annualmente** dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi.

Per **rifiuti accidentalmente pescati** si intende quei rifiuti definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 60/22, ovvero “i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo”; rifiuti che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera b -ter) del decreto legislativo 152/06, ma che per loro definizione non possono rientrare nei costi da imputare nel tradizionale PEF TARI.

Allo stesso modo, l'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 60/22, definisce i **rifiuti volontariamente raccolti** come “i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscono con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune”; anche questi sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera b -ter) del decreto legislativo 152/06, ma non finanziabili con la TARI derivante dal PEF MTR2.

Le componenti perequative sono applicate ad **utenza**, in base alla quale l'utenza rappresenta “le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente». Pertanto l'utenza corrisponde all'**unità elementare di tassazione della TARI**, intesa come “punto di conferimento”, per cui si conteggerà ad ogni utenza intesa come unità abitativa (pertinenze comprese) e ad unità commerciale, comprese le aree ripartite per destinazione d'uso, ma facenti capo alla stessa attività commerciale.

In caso di occupazione/possesso per frazione di tempo, le stesse componenti perequative saranno conteggiate in dodicesimi.

La **Delibera 386/2023/R/Rif** dispone che le somme così calcolate dovranno essere riversate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).